

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PRIMARIE DEL CENTROSINISTRA 20 GIUGNO ROMA 2021

Art. 1

Il Coordinamento Organizzativo sovrintende allo svolgimento delle primarie, in collaborazione con il Comitato Promotore, predispone il presente Codice di autoregolamentazione per la disciplina della campagna elettorale e a tale scopo indica l'obiettivo di contenerne i costi e renderla sobria. Nella fase antecedente all'inizio della campagna elettorale, di concerto con il Collegio dei Garanti, vigila e sovrintende sulla correttezza delle modalità di raccolta delle sottoscrizioni secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art. 2

1. La campagna elettorale per le primarie potrà svolgersi dal 1 al 19 giugno 2021.
2. Il materiale di promozione delle candidature dovrà essere improntato alla massima sobrietà e in nessun caso potrà contenere frasi, slogan, immagini tesi a svantaggiare direttamente o indirettamente gli altri candidati.
3. È ammessa la propaganda elettorale attraverso siti web o altri mezzi di comunicazione elettronica, ovvero la stampa di materiale informativo, nel rispetto della normativa generale applicabile.

Art. 3

1. Ogni candidato/a è tenuto/a a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti degli altri candidati, pur dando vita ad un confronto aperto e intenso, mantenendo rapporti improntati al massimo reciproco rispetto.
2. È vietata ogni azione che possa ledere la dignità degli altri candidati oltre che l'immagine della Coalizione di centro sinistra.

Art. 4

1. Con la partecipazione alle Primarie, ciascun/a candidato/a si impegna ad accettarne il risultato e a sostenere pubblicamente, lealmente e incondizionatamente il/la candidato/a risultato/a vincente nella consultazione. Si impegna inoltre a riconoscere come unica sede di ricorso e di giudizio il Collegio dei Garanti.
2. Ciascun candidato/a alle Primarie, ciascun/a elettore/ce, sotto la propria personale responsabilità, può presentare, in prima istanza, un esposto al Collegio in relazione a presunte violazioni del presente Codice. L'esposto deve essere redatto per iscritto in modo quanto più possibile circostanziato, con allegata tutta la documentazione eventualmente ritenuta utile, al fine di comprovarne i contenuti.
3. Il Collegio dei Garanti provvede alla definizione degli eventuali reclami per lo svolgimento della campagna elettorale e/o avverso l'esito delle elezioni primarie che potranno essere presentati entro 24 ore dalla proclamazione dei risultati.
4. Il Collegio dei Garanti darà risposta non appellabile entro le ventiquattrore successive, con votazione a maggioranza dei componenti.
5. In caso di inadempienza rispetto alle deliberazioni assunte in merito dal Comitato di Garanzia, esso può decidere altro richiamo che sarà reso pubblico.
6. Il Collegio dei Garanti decide tempestivamente su ogni controversia insorta tra i candidati o tra questi ed il Comitato Organizzativo medesimo.

Art. 5

1. I candidati e i loro comitati elettorali si impegnano a svolgere campagne elettorali con correttezza ed uso ponderato e contenuto delle risorse finanziarie in modo trasparente e sempre accompagnate da un rendiconto finale dettagliato, da presentarsi entro 10 giorni dalle Primarie.

Non possono essere utilizzati strumenti di comunicazione istituzionale (come siti o testate giornalistiche di istituzioni pubbliche) per promuovere la propria partecipazione alle Primarie. Fermo restando la normativa sulla privacy, il Coordinamento Organizzativo e Collegio dei Garanti garantiscono le modalità che consentano la consultazione delle suddette dichiarazioni.

Art. 6

1. Le/i candidate/i dichiarano di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge che consentono di ricoprire le cariche monocratiche oggetto della consultazione elettorale.